

Settore: adempimenti

PPROROGATO L'OBBLIGO DI COPERTURA DEI RISCHI CATASTROFALI

Riferimenti:

- Art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023
- DM n. 18/2025
- DL n. 39/2025

In sintesi:

Il Legislatore ha recentemente **prorogato l'obbligo di copertura assicurativa per i rischi catastrofali** a carico delle imprese iscritte al Registro Imprese. L'obbligo riguarda i danni alle immobilizzazioni aziendali causati da calamità naturali come terremoti, alluvioni e frane.

Le nuove scadenze variano in base alla dimensione dell'impresa.

È stata nuovamente prevista una **proroga** del termine dell'obbligo di copertura assicurativa per i rischi catastrofali, così come delle relative conseguenze in caso di mancata adempienza.

Tale proroga è stata differenziata in base alla dimensione dell'impresa:

- **Medie imprese:** nuovo termine fissato al **1° ottobre 2025**
- **Piccole e Microimprese:** obbligo posticipato al **31 dicembre 2025**

Invece, **per le Grandi imprese il termine rimane fissato al 31.3.2025.**

Imprese interessate dall'obbligo:

quelle con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. Sono **escluse le imprese agricole** ex art. 2135 c.c.

I beni oggetto delle polizze, individuati all'art. 2424 co1 c.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3:

- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali

L'obbligo assicurativo riguarda le **immobilizzazioni "a qualsiasi titolo" impiegate per l'esercizio dell'attività d'impresa**, quindi non solo le imprese proprietarie dei beni, ma anche gli imprenditori che detengono i beni in locazione o in leasing. Sono esclusi gli immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in assenza di autorizzazioni.

Gli eventi naturali e catastrofali cui si fa riferimento sono:

sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni. Sono considerati il singolo evento e le prosecuzioni di questi fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione/scossa.

I fattori considerati per consentire la proroga sono stati:

- l'**elevato numero delle imprese obbligate a stipulare il contratto assicurativo obbligatorio**, costituite per il 95% da Microimprese;
- il **tempo limitato** a disposizione per la stipula della polizza, insufficiente per consentire un'adeguata valutazione e comparazione delle offerte presenti sul mercato;
- l'**urgente necessità** di posticipare l'entrata in vigore dell'obbligo, per garantire un'applicazione più equilibrata ed efficace della misura.

Per determinare la **dimensione di un'impresa**, occorre fare riferimento alla **Direttiva UE n. 2023/2775**, la quale stabilisce tre criteri fondamentali:

1. **Numero medio di dipendenti** occupati durante l'esercizio
2. **Ricavi netti** derivanti da vendite e prestazioni
3. **Totale dello Stato patrimoniale**

Un'impresa è classificata come **Micro, Piccola o Media** se, alla data di chiusura del bilancio, **non supera almeno due** di questi tre parametri.

Sebbene per le **Grandi imprese** l'obbligo rimanga fissato al **31 marzo 2025**, è stato introdotto un **periodo di tolleranza di 90 giorni**, fino al **30 giugno 2025**, durante il quale **non si applica** la disposizione che preclude l'accesso a **contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche** alle imprese sprovviste di copertura assicurativa.